

COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE VI POLITICHE SOCIALI**

TESTO UNICO REGOLAMENTARE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

TITOLO VII TRASPORTO SOCIALE

Art. 53

Istituzione del Servizio e finalità

Il Comune di Fano in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione in carico al Servizio Sociale, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico ed è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale di soggetti con fragilità sociale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Il servizio consiste nell'assicurare il trasporto dei soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli (minori, anziani e persone con disabilità) che necessitano di accompagnamento o che risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico.

Art. 54

Destinatari

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti del Comune di Fano, in carico ai Servizi Sociali qualora siano:

- Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti;
- Persone con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare mezzi propri, con reti familiari ed informali carenti;
- Minori nell'accompagnamento a scuola qualora la zona di residenza non risulti coperta dal trasporto pubblico scolastico ovvero per la frequenza ai centri pomeridiani ed estivi.

Possono altresì avvalersi del servizio di trasporto sociale soggetti che pur non essendo in carico:

- sono privi di assistenza familiare ed in condizioni economiche disagiate;
- vivono in luoghi non coperti dal servizio di trasporto pubblico e necessitano di accompagnamento individualizzato;
- sono affetti da significative malattie oncologiche, patologie croniche e/o degenerative accertate e confermate da certificato medico che, pur non avendo eventuali limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie dell'ASUR e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza

sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 55

Requisiti di accesso

Oltre ai requisiti di cui all'art. 5, per l'accesso al servizio di trasporto sociale sono richiesti:

- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità della rete familiare ovvero parentale di garantire servizi di accompagnamento;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 56

Modalità di accesso al servizio

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate all'art.8.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, d'ufficio anche su istanza di altro Ente ovvero da parte di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima;
- certificazioni mediche attestanti la patologia o la temporanea riduzione delle capacità funzionali;
- valore ISEE dell'interessato riferito al nucleo anagrafico di appartenenza.

La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di particolare ed eccezionale urgenza, deve pervenire al Servizio di Segretariato Sociale, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto.

Le richieste di prenotazione del servizio, successivamente all'accoglimento, devono pervenire al Punto di Accoglienza, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

L'Assistente Sociale comunale è tenuta a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative; valuta inoltre la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in una logica di presa in carico progettuale complessiva; garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno soggette a valutazione del servizio sociale nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i suddetti termini devono essere comunicati al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda e l'eventuale tariffa applicata.

Il termine per la valutazione delle richieste di prenotazione del servizio è di 3 giorni dalla data di presentazione della richiesta telefonica.

Accedono al Servizio di Trasporto in via prioritaria:

- minori nell'accompagnamento a scuola in obbligo scolastico;
- minori frequentanti centri pomeridiani ed estivi;

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- grado di autosufficienza.
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dalla graduatoria, l'Assistente Sociale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

Nei casi di domande presentate dai soggetti non in carico al servizio sociale, gli stessi dovranno presentare una nuova domanda alla scadenza della fruizione del servizio previsto con la precedente richiesta e comunque non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 57

Funzionamento del Servizio

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, di andata e ritorno, come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) accompagnamento presso centri diurni, o istituti di socializzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica e/o convenzionata, presso le scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e nei luoghi previsti dai progetti per inserimenti socio assistenziali;
- b) accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche, per esami clinici, per cicli di cure legate alla patologia;
- c) accompagnamento per acquisto di beni di prima necessità (compreso i farmaci), per il disbrigo di pratiche burocratiche presso enti comunali, istituti di credito etc.

L'accompagnamento presso i luoghi di cui alle lettere a) e b) devono avvenire in via prioritaria rispetto ad altri accompagnamenti.

L'uso del trasporto sociale ha di norma, un carattere non continuativo.

I trasporti sono essenzialmente entro il territorio del Comune di Fano, fatta salva la possibilità, in casi particolari di utilizzo del servizio per raggiungere luoghi ubicati nei paesi limitrofi e/o fuori provincia.

Il servizio utilizza mezzi di trasporto attrezzati per disabili e autovetture; funziona di norma dal lunedì al sabato ed in casi eccezionali è attivo nei giorni festivi.

Art. 58

Compartecipazione economica al servizio

I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa stabilita annualmente con apposita delibera di Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

DESTINAZIONE	TARIFFE MAX
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI COMUNALI	€ 3,00
ANDATA E RITORNO ALL'INTERNO DEI CONFINI PROVINCIALI	€ 8,00
ANDATA E RITORNO AL DI FUORI DEI CONFINI	€ 10,00

Tali tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica.(DSU).

L'utente che desidera accedere al beneficio della applicazione della tariffa agevolata deve obbligatoriamente dichiarare il valore ISEE, che qualora non dichiarato, comporterà l'applicazione della tariffa massima sopra indicata.

La quota di compartecipazione a carico dell'Utente del Servizio di Trasporto verrà calcolata sulla base del valore ISEE e determinata con le modalità previste all'art.18.

Si accettano domande di mutamento tariffario in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica dell'utenza.

I mutamenti di tariffa in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1°del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione all'Ufficio Protocollo, e verranno applicati per i due mesi successivi in costanza di validità dell'Isee corrente presentato.

Coloro che beneficiano della tariffa agevolata o dell'esenzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono tenuti a dimostrare mediante apposita dichiarazione sostitutiva il mantenimento dei requisiti necessari per ottenere nuovamente le riduzioni.

Art.59

Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate:

-Gli operatori addetti al servizio di trasporto sociale, sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal settore Politiche Sociali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

- Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente al competente ufficio e/o, in caso di affidamento a terzi, ai responsabili dei servizi esterni, ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisi sopravvenuti.

-Per il trasporto erogato a favore di utenti minorenni o adulti sottoposti a misure di protezione giuridica, nella domanda di accesso al servizio, dovrà essere indicato da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

-Solo nell'ipotesi in cui l'accompagnamento di un utente da parte di accompagnatori personali sia previsto come obbligatorio da apposita documentazione medica, l'accompagnatore non sarà sottoposto a compartecipazione;

-Gli utenti o loro familiari che intendono sospendere temporaneamente l'usufruzione del servizio dovranno comunicarlo con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno e orario di erogazione previsto.

In caso di mancato preavviso di sospensione si darà comunque luogo all'applicazione del regime tariffario previsto per l'utente in questione.

A seguito della terza mancata disdetta consecutiva del servizio di trasporto in tempo utile, l'utente decadrà d'ufficio dalla fruizione.

Art.60

Verifiche e dimissione

Il Servizio verifica annualmente la persistenza dei requisiti di accesso.

E' prevista la dimissione dal servizio qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso e qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta protratto per tutta la mensilità.

Il mancato rispetto reiterato delle norme di comportamento comporterà la decadenza automatica dal servizio.

Art. 61

Assicurazione

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dal Gestore per gli automezzi di proprietà o in utilizzo a terzi per suddetta finalità.

Specifiche Tecniche per la gestione del servizio di Trasporto Sociale

Art.1- Modalità di erogazione del servizio.

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà impiegare il Pulmino Automezzo FORD – TOURNEO di proprietà comunale che verrà concesso in comodato gratuito per tutta la durata contrattuale, attrezzato ed omologato per il trasporto di disabili.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un ulteriore Pulmino opportunamente attrezzato ed omologato per il trasporto di disabili nonché almeno un'autovettura.

Nei due Pulmini dovrà essere garantita la compresenza di autista ed accompagnatore, mentre nell'autovettura esclusivamente l'autista.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il trasporto dei soggetti inseriti per i tragitti dalle relative abitazioni alla destinazione e di norma il ritorno, tramite operatore di accompagnamento e personale in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle mansioni di autista.

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto in conformità e nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il trasporto di persone e di tutte le clausole contenute nel presente capitolato. Trattandosi di servizio alla persona, deve inoltre essere attuato nel pieno rispetto della persona disabile e deve consistere nel:

- a) fornire sostegno alle persone in situazione di disabilità o comunque fragilità durante il percorso attraverso la presenza continua di un accompagnatore il quale deve adottare un comportamento corretto con particolare attenzione ai soggetti in situazione di particolare gravità;
- b) garantire l'accompagnamento degli utenti dall'abitazione al mezzo di trasporto, aiutarli nella salita e discesa dal mezzo ed allacciare le relative cinture di sicurezza senza mai lasciarli privi di sorveglianza e assistenza;
- c) assicurarsi che al momento di ingresso nelle varie destinazioni queste siano aperte all'accoglienza e che il personale addetto prenda in consegna l'utente il quale non deve essere mai lasciato privo di sorveglianza ed assistenza;
- d) al termine del servizio, con le medesime modalità, deve essere effettuato il percorso di ritorno affidando gli utenti all'arrivo presso la propria abitazione, esclusivamente ai familiari o altre persone autorizzate alla loro accoglienza.

In particolare l'accompagnatore addetto al servizio deve offrire agli utenti sia sostegno durante il percorso sia aiuto nel raggiungimento della destinazione e/o della propria abitazione, assicurandosi che i soggetti trasportati abbiano sul mezzo di trasporto un posizionamento adeguato e corretto.

L'aggiudicatario risponde in ogni caso, essendo l'unica Responsabile per l'Amministrazione, dei comportamenti scorretti o non rispettosi verso gli utenti, tenuti dal personale addetto al servizio di trasporto (autista e/o accompagnatore) e deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione in caso di richiesta motivata da parte dell'Amministrazione.

L'articolazione del servizio prevede uno svolgimento antimeridiano ed uno pomeridiano, con il seguente orario:

Pulmino Automezzo FORD TOURNEO di proprietà comunale :

- dal LUNEDI' AL VENERDI':

dalle ore 7,30 alle ore 13,30

dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

- SABATO: dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

Pulmino Attrezzato di proprietà dell'aggiudicatario :

- dal LUNEDI' AL VENERDI':

dalle ore 7,30 alle ore 13,30

dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

- SABATO: dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

AUTOVETTURA di proprietà dell'aggiudicatario :

dal LUNEDI' AL VENERDI': dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

L'aggiudicatario si impegna a garantire eccezionalmente l'espletamento del servizio di trasporto sociale anche nei giorni festivi nonché in fasce orarie diverse da quelle sopra definite, previa richiesta da parte del servizio comunale, sino alla concorrenza di un numero massimo di 2 tragitti mensili di andata e ritorno, indipendentemente dal numero dei soggetti trasportati.

Il servizio viene erogato per 52 settimane l'anno ed i percorsi settimanali sono quantificati indicativamente in Km 1.650 per un totale di circa Km. 85.800 annui.

Dovranno essere garantiti almeno n.3 autisti e n.2 accompagnatori in grado di soddisfare contemporaneamente i tragitti richiesti soprattutto avuto riguardo alle fasce orario maggiormente richieste coincidenti con l'entrata e l'uscita dalle scuole.

I percorsi e gli orari potranno variare, essere prolungati o diminuiti, a seconda delle necessità che si presenteranno nel corso dell'appalto in relazione a dimissioni, nuovi inserimenti ed all'attuazione di specifici progetti di mobilità individuali.

I mezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia, sia all'interno sia all'esterno, dovranno essere a norma di legge ed in regola con le revisioni, nonché con la normativa in materia di circolazione stradale e servizio di trasporto conto terzi, comprese le persone in condizione di disabilità.

Durante il servizio l'operatore sul mezzo deve essere dotato di telefono cellulare con vivavoce o altro dispositivo adeguato in modo da essere utilizzato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

L'aggiudicatario è dunque responsabile della idoneità dei mezzi, del rinnovo delle licenze, abilitazioni, revisioni, polizze e quant'altro necessiti per la sicurezza e la regolarità della circolazione dei mezzi utilizzati e dei servizi affidati oltre che dei titoli e abilitazioni previsti per il personale.

Art.2- Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

All'aggiudicatario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

1. gestire i servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi descritti nell'art.1 adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire il completo ed adeguato trasporto assistito degli utenti;
2. realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, mettendo in atto eventuali correttivi ed adeguamenti operativi richiesti dal responsabile del servizio competente del Comune di Fano;
3. assicurare l'esecuzione delle prestazioni previste assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti trasportati;
4. istituire obbligatoriamente la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano entro 30 giorni dall'aggiudicazione, qualora non ancora presente.
5. Fornire almeno un pulmini omologato per trasporto disabili ed un'autovettura;
6. Fornire il personale idoneo a svolgere le mansioni di autista e di accompagnatore nel numero minimo di 3 autisti e 2 accompagnatori;
7. Stipulare apposite polizze assicurative a garanzia delle persone trasportate con riferimento a tutti gli automezzi utilizzati, come previsto dall'art.61 del T.U.R.S.S.A.
8. fornire le divise e i tesserini di riconoscimento al personale impiegato nell'attività di trasporto;
9. garantire lo svolgimento del servizio in caso di attivazione del Piano di Emergenza Comunale dovuto al verificarsi di calamità naturali, senza pretendere alcun onere aggiuntivo dal Comune.
10. garantire la manutenzione dei mezzi impiegati ivi ricompreso quello di proprietà comunale.

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

- a) indicare un Referente reperibile negli orari di svolgimento del servizio per i contatti con il Servizio Politiche Sociali da indicare nel progetto di gara;
- b) redigere ed aggiornare il programma dei percorsi relativi ai soggetti trasportati che rispetti le modalità e i termini indicati ai precedenti punti, facendo in modo che i tempi di percorrenza e di permanenza sul mezzo da parte degli utenti, siano ridotti al minimo indispensabile.

A tal fine, l'attivazione effettiva dei percorsi richiesti dall'Amministrazione, sulla base della proposta avanzata dall'aggiudicatario del servizio, è comunque subordinata alla validazione della stessa.

- c) garantire una segreteria organizzativa avente sede nel territorio comunale capace di comunicare con il servizio giornalmente per eventuali cambi di percorso imprevisti e mensilmente per la trasmissione dei report nominativi dei trasporti effettuati dagli utenti.

L'aggiudicatario risponde, in ogni e qualunque caso, direttamente per eventuali danni derivanti dal servizio di trasporto ed accompagnamento e fasi connesse, e tale servizio viene considerato ai fini del presente contratto, a suo totale rischio e responsabilità.

Art.3 – Prestazioni a carico del Comune

Spetta al Settore Politiche Sociali del Comune:

- fornire la programmazione mensile dei trasporti;
- verificare i requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- verificare e valutare l'attività complessiva del servizio;
- effettuare il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni rese;
- effettuare il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;
- provvedere alla liquidazione mensile del corrispettivo/rimborso spese contrattualmente dovuto all'aggiudicatario.

Art.4 – Durata dell'appalto

La durata dell'affidamento è fissata in anni 2 (due). Il relativo contratto avrà decorrenza non anteriore al 01/05/2017.

L'aggiudicatario, qualora la stazione appaltante ne ravvisi la necessità, è in ogni caso tenuto alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a 6 mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso, al fine di consentire il perfezionamento delle operazioni di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art.5 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'aggiudicatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'aggiudicatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Considerata la delicatezza del servizio e l'alto valore rivestito dalla fidelizzazione con i soggetti trasportati, l'aggiudicatario è tenuto ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne.

Nel caso di ripetute ed accertate inadempienze ovvero si verifichi una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, lesivi del buon andamento del servizio, l'aggiudicatario dovrà garantire

la sostituzione immediata dell'operatore, entro e non oltre i due giorni successivi, su motivata richiesta scritta del Dirigente di Settore.

L'aggiudicatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento, alla formazione ed alla supervisione del proprio personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Suddetto aggiornamento dovrà avvenire anche con riferimento agli obblighi di formazione imposti al datore di lavoro dal D.lgs.81/08.

L'aggiudicatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria qualora trattasi di operatore economico diverso dall'Organizzazione di Volontariato e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio qualora trattasi di personale dipendente e non di socio volontario.

Art.6 – Esecuzione dei servizi

All'atto dell'avvio del servizio l'aggiudicatario accerterà le condizioni di quanto messo a disposizione, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'utilizzo da parte del proprio personale, compresa la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro .

Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa per manutenzioni o riparazioni ordinarie successive alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere rese dall'aggiudicatario con organizzazione di impresa e quindi con mezzi, personale e materiali propri assumendo a proprio carico l'intero rischio economico ed imprenditoriale derivante dalla gestione.

I soggetti che intendono partecipare alla gara danno in tal modo atto, senza riserva di sorta, di avere verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza del mezzo che il Comune mette a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, così come descritto in capitolato, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di predisporre interventi di prevenzione e protezione verso i propri lavoratori.

Art.7 –Valore dell'appalto a base di gara

L'importo biennale massimo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 213.333,33 di cui € 800,00 per costi della sicurezza (oltre Iva 5%) secondo l'ipotesi massima di funzionamento per 260 giornate annue di funzionamento, per una percorrenza massima di 1650 km settimanali pari a complessivi 85.800 km annui e per un minimo di n.5 operatori impiegati.

Nella base di gara trovano remunerazione le spese connesse al rimborso chilometrico del carburante, al personale, alla gestione della segreteria amministrativa nonché ad eventuali spese generali e spese per costi aziendali della sicurezza.

La spesa presunta massima prevista trova copertura finanziaria mediante risorse del bilancio comunale.

Art.8- Adeguamenti contrattuali

Il valore contrattuale verrà adeguato con le modalità previste dal D.lgs.50/2016 per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di aggiudicazione

L'appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a termini dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.lgs.50/2016 da parte della commissione appositamente nominata.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. La valutazione dell'offerta sarà effettuata dalla commissione di gara, che prenderà in considerazione i sottoelencati elementi, attribuendo ad ognuno di questi la ponderazione come di seguito indicato:

- Offerta economica fino a punti 30/100

- all'offerta con prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti;
alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente

formula: 30 x prezzo più basso diviso ogni altra offerta.

- Offerta tecnica fino a punti 70 /100 articolata come segue:

	CRITERI	PUNTEGGI MAX
1)	numero di operatori impiegati nel servizio Punti 5 : operatori da 6 a 8 Punti 8 : operatori da 9 a 11 Punti 12 : operatori da 12 in poi	25
2)	Anni di esperienza nel settore specifico Punti 5: da 4 a 6 anni Punti 8 :da 7 a 9 anni Punti 12: da 10 anni in poi	25
3)	Dotazione strumentale attribuendo al concorrente il punteggio: per ogni ulteriore mezzo messo a disposizione punti 1	5
4)	Modalità organizzativa dell'attività attribuendo al concorrente il punteggio così suddiviso: - modalità operativa di gestione del servizio con riferimento alla metodologia, agli strumenti ed ai tempi di comunicazione con il Settore Politiche Sociali relativamente al monitoraggio del servizio giornaliero; Punti 5 modalità di passaggio e consegna delle informazioni tra operatori relativamente alle variazioni dei percorsi e degli interventi assegnati; Punti 5 - modalità di gestione delle situazioni impreviste e di emergenza nonché relative proposte di soluzioni organizzative ed operative; Punti 5	15
	Punteggio totale	70

Specifiche per il corretto svolgimento dell'attività

attribuendo ai progetti i seguenti coefficienti di valutazione:

ottimo = coefficiente 1,00 (progetto completo e strutturato)

buono = coefficiente 0,75 (progetto adeguato)

sufficiente = coefficiente 0,50 (progetto accettabile ma poco strutturato)

scarso = coefficiente 0,25 (progetto mediocre)

insufficiente = coefficiente 0,00 (progetto carente ed inadeguato)

Ad ogni elemento sono attribuiti i fattori ponderali che verranno moltiplicati per il coefficiente assegnato (compreso tra 0 ed 1), determinando punteggio da attribuire ad ogni singola componente sopra indicata.

Per ciascun criterio, la commissione giudicatrice attribuirà al concorrente maggiormente rappresentativo il punteggio massimo mentre agli altri verrà attribuito un punteggio in proporzione.

Art. 10 – Divieto di subappalto o cessione del contratto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti

legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

Il Comune si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

Art.11 – Garanzia Provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art.93 del D.lgs.50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione per l'affidatario sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. dalla definitiva aggiudicazione, a cura dell'Ufficio Appalti.

Art.12 – Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.lgs.50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 13 – Responsabilità

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed il Comune di Fano.

L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

Art.14 – Coperture assicurative a carico dell'aggiudicatario

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività

nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00 comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

Art.15 – Recesso in caso di soppressione del servizio

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art.4.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg.

All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

a) interruzione del servizio senza giusta causa;

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 18; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.

c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 17 – Penalità

Qualora l'affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, il Comune si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

a) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;

b) mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui al precedente art.9 - del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro 150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.- (mille/00);

c) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 8: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;

d) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Art.18 – Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

Art.19 – Liquidazione del compenso

Il Comune liquiderà il corrispettivo pattuito, in rate posticipate mensili, in quote pari ad 1/12 del valore contrattuale risultante dall'offerta di gara, previa presentazione di fattura elettronica ovvero Nota contabile vistata per regolarità da parte del responsabile del servizio competente, sulla base delle prestazioni rese.

A tal fine, la fattura/nota dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle ore effettivamente rese dagli operatori nonché dal foglio elettronico mensile dei tragitti effettuati con riferimento agli utenti trasportati.

Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC qualora dovuto.

Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune ovvero dalla data di accettazione della Nota contabile al Protocollo del Comune.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

Art.20 – Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso.

Nell'ipotesi di ATI detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Art.21– Riduzione ed estensione del servizio

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.lgs.50/2016 sia in aumento sia in riduzione ed in quest'ultimo caso, nulla potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la mancata erogazione del servizio.

Art.22 – Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

Art.23 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, al servizio comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le fatturazioni emesse dovranno recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato così come comunicati dall'Amministrazione comunale.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'aggiudicatario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio

Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I provvedimenti di liquidazione unitamente ai mandati di pagamento emessi dall'Amministrazione Comunale dovranno recare l'indicazione del numero di CIG di conto corrente dedicato.

Art.24 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c..

Art.25 – Spese contrattuali

Sarà stipulato con l'aggiudicatario il relativo contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

Art.26 – Domicilio dell'aggiudicatario

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio a Fano, individuato in una sede amministrativa stabile.

Art.27 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

Art.28 – Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della gara d'appalto sono indispensabili per l'espletamento delle procedura di gara.

Tali dati saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo citato, sia in forma cartacea sia informatizzata, esclusivamente nell'ambito della finalità sopra indicata.

Il conferimento ha natura obbligatoria. In mancanza, si procederà all'esclusione dalla gara.

I dati raccolti formeranno oggetto di trattamento all'interno del Settore Servizi Sociali e Servizi Appalti-Contratti e saranno oggetto di diffusione esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge concernenti la pubblicità delle gare d'appalto.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti ad essi riconosciuti dall'articolo 7 del D. Lgs.196/2003 e, in particolare, possono ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ed esercitare le altre facoltà previste espressamente dalla norma citata in relazione a trattamenti effettuati in violazione della legge.

L'affidatario è responsabile dei trattamenti di dati personali necessari per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato ed è, pertanto, tenuto direttamente al rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 196/2003, anche tramite la predisposizione delle misure organizzative, formative, tecniche necessarie a tal fine.